

LE MISURE URGENTI
A SOSTEGNO
DELLA LIQUIDITÀ
DELLE IMPRESE
CONTENUTE NEI DECRETI
CURA ITALIA E LIQUIDITÀ

BREVE GUIDA PER L'IMPRESA
CHE DEVE RELAZIONARSI
CON GLI INTERLOCUTORI BANCARI



ACB
Academics
& Consultants
for Business

Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO



Seguici su LinkedIn

<https://www.linkedin.com/company/studio-bnc>

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto dallo STUDIO BNC con lo scopo di sintetizzare gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese introdotti prima dal Decreto Cura Italia e poi dal Decreto Liquidità che, di fatto, si concentrano su due strumenti:

- una **moratoria straordinaria** sui debiti delle piccole e medie imprese (**PMI**) già introdotte con il Decreto Cura Italia;
- un ampio **programma di garanzie pubbliche**, che interessa **tutte le classi dimensionali di imprese**.

Tutte le misure trattate nel presente documento sono rivolte a sostenere soggetti che sono stati in qualche modo danneggiati (sospensione dell'attività, riduzione di fatturato, insoluti, contrazione del business) dall'epidemia COVID 19 e che lo AUTOCERTIFICHERANNO e quindi potranno essere in grado di dimostrare tale danno in caso di successivi controlli da parte degli Enti preposti.

Le misure di intervento sono presentate in ordine cronologico di approvazione ed in riferimento alla loro numerazione all'interno dei Decreti che le hanno istituite e quindi verranno trattati, nell'ordine:

- ART. 56 DEL DECRETO CURA ITALIA
- ART. 1 DEL DECRETO LIQUIDITÀ
- ART. 13 DEL DECRETO LIQUIDITÀ

Le informazioni sono aggiornate al 23 aprile 2020 e potrebbero subire variazioni anche in sede di conversione dei Decreti.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO



LA MORATORIA INTRODOTTA DALL'ART. 56 DECRETO CURA ITALIA

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

Le imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, possono richiedere che :

a) gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata relativi ad aperture di credito a revoca e a prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori alla data del 17 marzo 2020, non possano essere revocati in tutto o in parte **fino al 30 settembre 2020**;

b) i contratti relativi a prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 siano prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 siano sospesi sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sia dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

I CHIARIMENTI DEL MEF

Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, appartenenti a tutti i settori. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha specificato che sono ricompresi tra le imprese anche i **lavoratori autonomi titolari di partita IVA**.

Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?

L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere **in bonis**, ossia non abbia posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

Le modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione

- Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.
- La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
- **È opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori,** tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
- Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
 - il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
 - “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
 - di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
 - di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

Nel caso in cui il finanziamento sia assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l'intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all'ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Cosa sono gli elementi accessori al contratto a cui si fa riferimento nella norma.

Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.

Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità

Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

La normativa prevede espressamente **l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti**, le imprese e le banche.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

WARNING!

E' necessario porre **ATTENZIONE** al fatto che la sospensione non opera in modo automatico pertanto è necessario che coloro che sono interessati si mettano in contatto direttamente con i propri istituti bancari/società di leasing/altri intermediari finanziari per attivarla e quindi inviino l'apposita comunicazione corredata dall'autocertificazione.

Ogni banca ha predisposto la propria modulistica, pertanto è necessario assistere il cliente nella compilazione della modulistica prevista dalla banca in cui indicare dettagliatamente tutto ciò che si sta richiedendo: **IMPORTANTE LA CONFERMA DEI FIDI «STANDSTILL» fino al 30 settembre** oltre alla richiesta di moratoria.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

WARNING! ART. 56 VS. MORATORIA ABI

La moratoria dello scorso 6 marzo frutto dell'accordo tra ABI e le Associazioni di rappresentanza di impresa - riferita ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020 - prevede invece la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti fino a un anno.

E' necessario raccomandare al cliente di prestare ATTENZIONE ed approfondire la tematica con i propri interlocutori presso gli istituti bancari perché essendo una deroga (non prevista dalla legge) alle normali condizioni dei finanziamenti la stessa potrebbe avere ripercussioni su *rating* e quindi conseguenze di lungo termine nell'accesso al credito per le imprese che potrebbero beneficiarne.

Di fatto la concessione della moratoria potrebbe essere considerata fra le *forbearance* in quanto le competenti Autorità europee e nazionali non hanno, ad oggi, concesso una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

LE GARANZIE PREVISTE DAGLI ARTT. 1 E 13 DECRETO LIQUIDITÀ

Il Decreto Liquidità ha affiancato alla moratoria straordinaria sui crediti in essere delle piccole e medie imprese (PMI) già introdotte con il Decreto cura Italia, un ampio programma di garanzie pubbliche sui nuovi prestiti, che interessa tutte le classi dimensionali di imprese.

Le due tabelle che seguono riepilogano le misure introdotte dagli articoli 1 e 13 del Decreto Liquidità evidenziando per ciascuna gli ambiti di intervento e le modalità operative.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business

A blue-tinted microscopic image showing various virus-like particles, likely coronaviruses, with their characteristic spherical shape and surface spikes.

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

SISTEMA GARANZIE SACE PER IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI

Beneficiari	IMPRESE CON MENO DI 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA E FATTURATO FINO A 1,5 MILIARDI	IMPRESE CON OLTRE 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA O CON FATTURATO TRA 1,5 E 5 MILIARDI	IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 5 MILIARDI
Garanzia statale	90%	80%	70%
Vincoli	Clausole su dividendi, occupazione e made in Italy		
Costi	Costi di istruttoria a discrezione della Banca erogante + PMI: 0,25% dell'importo garantito il I anno, 0,5% il II e III anno e 1% dal IV ALTRE IMPRESE: 0,5% dell'importo garantito il I anno, 1% il II e il III anno e 2% dal IV		
Procedura	L'impresa presenta richiesta ad una banca che valuta la delibera di erogazione e la trasmette a SACE per essere processata ed emettere la garanzia		
Rimborso	Non superiore a 6 anni e max 24 mesi di preammortamento		



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

GARANZIA SACE PER LE IMPRESE MAGGIORI

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione. Tuttavia, per le **PMI** l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE è subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia di cui alla legge n. 662/1996.

Occorre subito evidenziare che, nonostante la garanzia dello Stato, i soggetti finanziatori (banche e intermediari) dovranno in ogni caso svolgere una **istruttoria**.

L'accesso ai finanziamenti garantiti non sarà né automatico né immediato, ed in ogni caso non potrà prescindere da una valutazione del merito creditizio dell'impresa richiedente.

Le garanzie di SACE S.p.A. sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- 1) la garanzia è rilasciata **entro il 31.12.2020**, per finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni**, incluso un possibile periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- 2) l'impresa beneficiaria dei finanziamenti garantiti al 31.12.2019 non rientri tra le imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 ([Appendice 3](#)), e alla data del 29.02.2020 non risulti presente tra le esposizioni deteriorate della banca;



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

GARANZIA SACE PER LE IMPRESE MAGGIORI

L'importo del finanziamento garantito da SACE non può superare il maggiore tra i seguenti elementi:

- i. il **25% del fatturato conseguito nell'anno 2019**, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- ii. il **doppio dei costi del personale dell'impresa relativi all'anno 2019**, come risultante dal bilancio approvato (ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio). Qualora l'impresa si sia costituita dopo il 31.12.2018 occorre riferirsi ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa.

Per la verifica dei suddetti limiti occorre tenere presente che, qualora l'impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti da garanzia di SACE ai sensi dell'art. 1 del Decreto Liquidità, ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Qualora l'impresa sia parte di un gruppo, si cumulano gli importi di tutti i finanziamenti assistiti dalla garanzia di SACE assunti dalle società del gruppo.

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito si fa riferimento al valore del **fatturato in Italia** e dei **costi del personale sostenuti in Italia** da parte dell'impresa **ovvero su base consolidata se l'impresa appartiene ad un gruppo**.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

FONDO GARANZIA PER PMI E MID CAP FINO A 499 DIPENDENTI

Beneficiari	IMPRESE E PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI	IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI CON FATTURATO FINO A 3,2 MILIONI	IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI
Garanzia statale	100%	90% + 10% CONFIDI	90%
Limiti	Max 25.000 (entro 25% dei ricavi ultimo esercizio)	Max € 800.000 (entro 25% dei ricavi ultimo esercizio)	Importo massimo garantito di € 5.000.000
Costi	Garanzia gratuita del Fondo		
	Tasso di interesse con cap (stiam 1,2% - 2%)	Non sono previsti cap ai tassi di interesse	
Procedura	Richiesta alla banca/nessuna valutazione del fondo	Richiesta alla Banca e valutazione del Fondo sul profilo economico finanziario con esclusione dell'andamentale	
Rimborso	6 anni con 24 mesi di preammortamento	Non superiore a 6 anni e max 24 mesi di preammortamento	



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO



Academics
& Consultants
for Business

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

GARANZIA FONDO CENTRALE PER PMI E MID CAP FINO A 499 DIPENDENTI

Per le operazioni «ordinarie» con garanzia al 90%, l'importo finanziato, nel **limite massimo di € 5.000.000** non può comunque superare, alternativamente:

- a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1^o gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
- b) il 25% del fatturato del 2019;
- c) il fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business

A blue-tinted microscopic image showing cellular structures, used as a background for the bottom right section.

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

WARNING!

Precisiamo, onde evitare fraintendimenti, che le misure introdotte:

- **non prevedono** finanziamenti istantanei a tasso zero e/o contributi a fondo perduto;
- **non sono** distribuzioni di denaro a pioggia a favore delle imprese (cd *helicopter money*)
- **sono garanzie pubbliche** volte ad agevolare da parte del sistema bancario l'erogazione di finanziamenti alle imprese che, in quanto tali, devono essere rimborsati dall'impresa beneficiaria e quindi costituiscono **debiti** la cui corretta restituzione dovrà essere attentamente esaminata e programmata dall'impresa.

Per beneficiare di queste misure, che non prevedono erogazioni dirette da parte dello Stato o altri Enti Pubblici, è necessario che l'impresa faccia riferimento al sistema bancario/finanziario (**suggeriamo un intermediario con cui è già in essere un consolidato rapporto**) che dovrà effettuare, basandosi anche sul merito creditizio del richiedente, una valutazione sulla richiesta di finanziamento (con parziali deroghe per quanto verrà esposto – tra le misure potenziate - a riguardo del finanziamento da massimi € 25.000,00).



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business

A blue-tinted microscopic image showing various cellular structures and molecules, serving as a background for the bottom right section.

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

RACCOMANDAZIONI!

RICORDIAMO INOLTRE CHE L'ACCESSO A QUESTI FINANZIAMENTI/MORATORIE non è una cosa da affrontare alla leggera per le conseguenze che le scelte di oggi potrebbero avere sulla possibilità e accesso al credito in futuro (**rating/rapporto debt/equity**).

Siamo pienamente coscienti del fatto che «se non c'è finanza oggi non ci sarà neanche il problema del futuro», ma riteniamo doveroso sensibilizzare un «ragionamento su misura»: NON CHIEDERE PIU' DI QUANTO E' NECESSARIO AD AFFRONTARE L'EMERGENZA!

E' bene interfacciarsi anche con l'interlocutore bancario per verificare ad esempio che una scelta immediata (come il finanziamento da € 25.000) non precluda poi l'accesso a misure di più ampia portata, il DL non lo esplicita, i primi chiarimenti ne prevedono la cumulabilità, ma qualche operatore sta «interpretando» in questo modo o almeno applicando...

Un'altra cosa da tenere ben presente è che tutti i finanziamenti assistiti da garanzia statale (sia SACE che FONDO GARANZIA) sono assistiti dal **privilegio generale** con preferenza rispetto ad ogni altro privilegio e quindi la presenza di questo tipo di debito tra le fonti di finanziamento potrebbe, in futuro, pregiudicare l'accesso ad ulteriore credito bancario, ma magari anche difficoltà nell'ottenere credito dai propri fornitori.

Sarebbe quindi auspicabile che le richieste di credito garantito fossero almeno distribuite in modo equilibrato tra gli istituti bancari con cui l'azienda ha rapporti, soprattutto se le garanzie statali sono utilizzate ai fini di rinegoziare posizioni debitorie già esistenti come illustrato nei prossimi paragrafi.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

RACCOMANDAZIONI!

Ricordiamo che lo STUDIO BNC è a disposizione per supportare le aziende nel comprendere gli effettivi fabbisogni finanziari di **breve termine** tramite una attenta analisi della liquidità al fine di indirizzare la scelta tra i possibili percorsi di finanziamento attualmente disponibili per assicurare la provvista finanziaria necessaria a garantire la ripartenza.

Ribadiamo che questo intervento di breve termine non potrà che essere il primo passo verso la riprogrammazione dei flussi finanziari compromessi dall'emergenza in corso e che lo STUDIO BNC si sta predisponendo protocolli di intervento per affiancare le aziende, che ne avranno la necessità, nella riprogettazione della strategia finanziaria di **medio termine** con interventi finalizzati a comprendere le azioni strategiche di recupero e la relativa struttura di capitale a tendere con opzioni di rifinanziamento/rimodulazione del debito già esistente fino all'assistenza nella elaborazione/rielaborazione critica del proprio Business Plan anche con il supporto di un modello finanziario che possa simulare e declinare gli effetti delle azioni strategiche di recupero.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

RINEGOZIAZIONE DEI FINANZIAMENTI GIÀ IN ESSERE

Alcuni istituti di credito si rendono disponibili all'erogazione del nuovo finanziamento garantito nell'ambito di un accordo di rinegoziazione di eventuali finanziamenti già in essere.

Ad esempio, se un soggetto, che può avere diritto a un finanziamento di 100.000 euro con garanzia al 90% del Fondo, ha già in essere un finanziamento con la BANCA X di 90.000 euro, la richiesta di rinegoziazione implicherebbe emissione di nuova finanza solo per 10.000 euro e, per il resto, la “trasformazione” del vecchio finanziamento (magari con restituzione in scadenza a più breve termine o addirittura linee a breve termine non autoliquidanti ad es. esposizioni di cassa) nel nuovo finanziamento garantito, con durata di 6 anni, 2 anni di preammortamento e tasso di interesse nei limiti massimi di legge (con la banca che si vede garantita per l'80% e quindi con una palese riduzione del suo rischio).

Le norme che consentono questo tipo di operazioni sono il secondo periodo della lett. m) dell'art. 13 comma 1 e la lett. m) dell'art. 1 comma 2 (le quali recano la nozione di “nuovo finanziamento” ammesso alle garanzie statali, individuandolo in una erogazione tale da far sì che, all'esito del suo rilascio, l'esposizione della banca nei confronti del soggetto finanziato risulti superiore a prima senza stabilire paletti minimi) e dalla lett. e) dell'art. 13 comma 1 (la quale consente esplicitamente le erogazioni di finanziamenti destinati alla rinegoziazione di finanziamenti già in essere, ponendo come condizione che l'esposizione aumenti di appena il 10%).



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

RINEGOZIAZIONE DEI FINANZIAMENTI GIÀ IN ESSERE

Evidenziamo che i vantaggi, per il soggetto finanziato, derivanti da una rinegoziazione di debito con emissione di nuova finanza vanno considerati nel loro insieme, perché anche l'allungamento dell'orizzonte di restituzione del finanziamento già in essere e l'applicazione di un tasso di interesse inferiore sono elementi che devono essere considerati.

È d'altro canto innegabile, però, che laddove la nuova finanza sia di entità modesta rispetto al finanziamento pregresso che viene rinegoziato il vantaggio maggiore è per la banca!

Si tratta di trovare dunque un **equilibrio** che possa adeguatamente suddividere tra finanziatore e finanziato i vantaggi insiti dell'operazione seppure è vero che il Governo avrebbe potuto mettere qualche paletto in più nelle norme a tutela della parte debole del rapporto.

ANCHE IN QUESTI CASI LO STUDIO BNC E' PRONTO AD AFFIANCARE LE AZIENDE NEL TROVARE LA SITUAZIONE DI EQUILIBRIO CHE CONSENTA DI MASSIMIZZARE LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E DELLA BANCA (strategia WIN WIN).

SUBIRE PASSIVAMENTE quello che la banca propone non sempre rappresenta la soluzione ottimale per il soggetto finanziato soprattutto se si ha a cuore anche l'effetto di lungo periodo!



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

APPENDICE 1 – DEFINIZIONE DI PMI

Per la definizione di microimprese e piccole e medie imprese si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ai sensi della quale la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

I dati impiegati per calcolare gli occupati effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie esposte sopra essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Nel caso di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Per le imprese appartenenti a Gruppi, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa aggregati a quelli delle altre società del gruppo di appartenenza oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

APPENDICE 2 – VINCOLI PER GARANZIE SACE (GRANDI IMPRESE)

L'impresa che beneficia della garanzia assume i seguenti **impegni**:

- l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, **non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020**;
- l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso **accordi sindacali**;
- il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi o per attività imprenditoriali **localizzate in Italia**.

Ciò significa che l'impresa beneficiaria del finanziamento garantito da SACE, e le eventuali altre società con sede in Italia facenti parte del medesimo gruppo (nella genericità della definizione si presume che il divieto sia esteso alle società controllanti, controllate e soggette a controllo della stessa controllante) dovranno astenersi dal distribuire dividendi ai propri soci. Dalla lettura della Relazione Illustrativa si evince che il predetto divieto ha lo scopo di assicurare che l'impiego delle risorse sia destinato principalmente ad investimenti produttivi.

La disposizione è da interpretare e dovranno necessariamente essere forniti chiarimenti ufficiali. **Si ritiene, tuttavia, che siano fatte salve le distribuzioni di dividendi eventualmente deliberate prima dell'entrata in vigore del decreto, ovvero il 8.04.2020.**

Inoltre, eventuali tagli occupazionali dovranno essere gestiti attraverso appositi accordi sindacali.

Infine, l'impresa beneficiaria non potrà utilizzare il finanziamento garantito da SACE per finanziare la propria attività all'estero (quindi il finanziamento non potrà essere utilizzato per finanziare l'attività di Stabili Organizzazioni all'estero o di società controllate all'estero).



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

APPENDICE 3 – DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Impresa che soddisfa **almeno una** delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; **e**
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB
Academics
& Consultants
for Business



MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

ALLEGATI E RIFERIMENTI

Si allegano al documento:

- 1) MODULO MEF per la richiesta della garanzia per prestiti fino a 25 mila euro
- 2) CIRCOLARE ABI DEL 9 APRILE 2020
- 3) LEAFLET SACE SIMEST
- 4) CIRCOLARE ABI DEL 16 APRILE 2020 PER FINANZIAMENTI € 25.000

Alla pagina [LinkedIn](#) dello STUDIO BNC sono disponibili le pillole video del Dott. Riccardo Rapelli e del DOTT. Valerio Chignoli con riferimento rispettivamente agli artt. 1 e 13 del Decreto Liquidità oltre agli altri video già pubblicati con riferimento al Decreto Cura Italia ed al Decreto Liquidità.



<https://www.linkedin.com/company/studio-bnc>



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO



Grazie per l'attenzione!



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

ACB

Academics
& Consultants
for Business

A blue-tinted microscopic image showing various virus particles, likely coronaviruses, with their characteristic spike proteins.

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ